

(N. 2139-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1958

Approvazione del Protocollo firmato a Parigi il 10 dicembre 1956, relativo alla adesione dell'Italia e della Germania alle Convenzioni del 17 aprile 1950 concernenti i lavoratori di frontiera e gli apprendisti, ed esecuzione delle Convenzioni stesse.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo firmato a Parigi il 10 dicembre 1956 tra l'Italia e la Germania e ora sottoposto all'approvazione del Parlamento contiene l'adesione di questi due Stati alle due Convenzioni firmate a Parigi il 17 aprile 1950 dagli Stati aderenti all'Unione Europea Occidentale, aventi per oggetto l'una i lavoratori di frontiera e l'altra gli apprendisti.

Com'è noto, l'Italia e la Germania entrano a far parte dell'U.E.O. in epoca successiva alla sua costituzione e trovarono che Convenzioni multilaterali erano state concluse tra i Paesi del Patto di Bruxelles, specialmente in campo sociale, come fusione di accordi bilaterali preesistenti e ai fini di una regolamentazione comune delle disposizioni in essi vigenti.

Fra tali Convenzioni vi erano appunto le due di cui il Parlamento ora si occupa.

* * *

La Convenzione relativa ai lavoratori di frontiera stabilisce, innanzitutto, a chi vada attribuita questa qualifica: lavoratori di frontiera sono i cittadini dei Paesi contraenti che, pur conservando il domicilio nella zona di frontiera di uno dei Paesi stessi nella quale tornano di regola tutti i giorni, vadano a lavorare nella zona di frontiera limitrofa di un altro Paese.

Zone di frontiera sono quelle determinate dalle convenzioni bilaterali dei Paesi contraenti, di solito comprese entro un raggio di 10 Km. dal confine.

I lavoratori di frontiera possono oltrepassare il confine purchè muniti di una carta di lavoro di frontiera, rilasciata gratuitamente, le cui condizioni di rilascio, di validità e di ritiro sono stabilite da Convenzioni bilaterali e che, comunque, sono subordinate alle condizioni del mercato di lavoro di ogni singola attività nel luogo della prestazione d'opera. In deroga a quest'ultimo principio, le persone che per cinque anni consecutivi abbiano lavorato in una zona di frontiera hanno diritto all'automatica rinnovazione della carta di lavoro per accedervi, indipendentemente dalle condizioni locali di mercato.

Il trattamento agli effetti del salario, della sicurezza sociale, delle condizioni igieniche e

di lavoro a favore di ciascun lavoratore proveniente d'oltre frontiera deve essere pari a quello dei lavoratori del luogo in cui essi prestano la loro opera. Quanto al trattamento di disoccupazione, salvo speciali accordi, si applicano le disposizioni relative al luogo del domicilio.

I salari sono pagati in moneta del luogo del lavoro e i trasferimenti di questa, le misure fiscali e il regime di sicurezza sociale sono regolati da accordi bilaterali.

La Convenzione è estendibile con l'adesione di tutti i contraenti, ai lavoratori degli Stati terzi che con uno degli Stati contraenti abbiano stabilito un accordo bilaterale.

Accordi possono intervenire tra i singoli Stati per l'attuazione della Convenzione. Le controversie saranno risolte con negoziati diretti e, in difetto, con arbitrati inappellabili, regolati dai principi fondamentali di diritto in conformità dello spirito della Convenzione.

* * *

La seconda Convenzione alla quale il Protocollo si riferisce riguarda gli apprendisti.

Essa si applica ai cittadini dell'uno e dell'altro sesso, di età, di regola, non superiore ai 30 anni, appartenenti ai singoli Paesi contraenti che si rechino nel territorio di un altro di essi al fine di perfezionare le proprie conoscenze linguistiche e professionali e vi assumano un impiego retribuito a carattere manuale o intellettuale.

Ciascuno degli Stati contraenti si obbliga a concedere a coloro che possono beneficiare della Convenzione le autorizzazioni di lavoro e di soggiorno che fossero necessarie ai fini predetti.

Ognuno degli Stati contraenti deve periodicamente per le industrie e per le professioni, o per ciascuna di esse:

o determinare, per mutua intesa con ciascuno degli altri Stati, il numero delle autorizzazioni che possono essere accordate annualmente col criterio della reciprocità;

o stabilire l'ammissione nel proprio territorio degli apprendisti senza limitazione di numero;

o adottare un sistema di cambio persona per persona o di mutui accordi analoghi;

o adottare un sistema misto secondo le ipotesi precedenti.

Le autorizzazioni di soggiorno possono essere accordate per un anno, eccezionalmente prorogabile per sei mesi. I beneficiari non possono nel Paese ospitante esercitare attività lucrative diverse da quelle alle quali siano autorizzati.

Le autorizzazioni comportano:

per il beneficiario che sia stato autorizzato a compiere un lavoro normalmente eseguito da un ordinario prestatore d'opera, il diritto ad un salario pari a quello corrente e normale nella regione e nella professione in cui lavora;

per gli altri, il diritto ad una ragionevole indennità di sussistenza, tranne che nel caso di scambio persona per persona nel quale i beneficiari hanno diritto ad una remunerazione corrispondente al valore del servizio prestato.

I Paesi ospitanti, comunque, si obbligano a non rilasciare autorizzazioni se non assicurandosi che i beneficiari dispongano delle risorse sufficienti per vivere durante il periodo d'impiego.

Gli apprendisti godono, quanto a sicurezza, igiene e condizioni di lavoro, delle norme del Paese in cui lavorano e hanno l'obbligo di osservarle.

Le parti si obbligano a favorire lo scambio degli apprendisti con la istituzione di un uffi-

cio centrale incaricato dell'applicazione della Convenzione e con ogni altro mezzo idoneo.

La Convenzione è estendibile, col consenso di tutti i contraenti, ai cittadini di tutti gli altri Paesi.

Le autorità competenti previste dalla presente Convenzione sono i Ministeri che, in ciascun Paese, hanno come materia istitutiva le questioni di lavoro.

Accordi possono intervenire fra le Autorità competenti per l'applicazione della Convenzione.

Le controversie nascenti da essa vanno risolte con negoziati diretti o, in mancanza, con giudizi arbitrali inappellabili regolati dai principi fondamentali di diritto secondo lo spirito della Costituzione.

* * *

L'una e l'altra Convenzione sono degne di approvazione. Intese come sono a facilitare movimento di lavoratori e di apprendisti tra l'uno e l'altro dei sette Stati dell'Unione Europea Occidentale, esse rientrano nel quadro generale dei principi della cooperazione internazionale alla quale devono tendere, con ogni sforzo, gli Stati moderni nel superiore interesse dell'economia e della socialità.

La Commissione per gli affari esteri pertanto vi propone, onorevoli colleghi, di approvare il Protocollo a voi sottoposto.

JANNUZZI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo, firmato a Parigi il 10 dicembre 1956, relativo all'adesione dell'Italia e della Germania alle Convenzioni del 17 aprile 1950 concernenti i lavoratori di frontiera e gli apprendisti.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.